

# CAPITOLO I

## I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

**SOMMARIO:** 1. Caratteristiche generali. – 1.1. Le tecniche di tutela. – 2. I singoli attributi della personalità. – 2.1. Il “diritto” alla vita. – 2.2. La tutela dell’integrità fisica e gli atti di disposizione del proprio corpo. – 2.3. Il diritto al nome. – 2.4. Il diritto all’immagine e all’identità personale. – 2.5. Il diritto all’integrità morale: onore e riservatezza.

### 1. Caratteristiche generali

La **protezione della persona umana** assurge a **principio informatore del nostro sistema giuridico**.

L’art. 2 della Costituzione stabilisce che *“la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità”*, mentre l’art. 3, al co. 2, attribuisce alla Repubblica *“il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”*.

Tali disposizioni assumono una posizione fondamentale sotto il profilo dell’efficacia formale.

Tradizionalmente al diritto (o ai diritti) della personalità vengono attribuiti i caratteri della:

- indisponibilità;
- irrinunciabilità;
- intrasmissibilità;
- imprescrittibilità.

Da ciò discende che il soggetto non può disporre, né rinunciare, né trasmettere il valore di cui non è titolare, né la sua inerzia può comportare l’estinzione dello stesso per prescrizione.

### 1.1. Le tecniche di tutela

La particolare struttura del valore giuridico di persona e la sua ontologica diversità rispetto al modello del diritto soggettivo si riverbera anche sul piano delle tutele.

I rimedi esperibili in caso di violazione del valore giuridico di persona sono:

- 1) l'**azione inibitoria**, che costituisce il rimedio elettivo volto a reprimere comportamenti che si sostanzino nella negazione di un valore giuridico, in quanto offre una reazione immediata contro l'antigiuridicità di un comportamento in atto;
- 2) l'**azione risarcitoria**, che, con riferimento al valore giuridico di persona, assume un carattere peculiare rispetto al modello canonico di cui all'art. 2043 c.c. Tale norma nasce, infatti, per la riparazione di quei pregiudizi di natura patrimoniale connessi alla lesione di posizioni di diritto soggettivo assoluto.

## 2. I singoli attributi della personalità

Il valore giuridico di persona è suscettibile di manifestarsi in diverse forme che possono essere fatte oggetto di autonoma considerazione e tutela da parte dell'ordinamento.

A grandi linee può operarsi una **fondamentale distinzione** tra gli aspetti c.d. "materiali" della personalità, che si specificano nel "diritto" alla vita, alla salute e all'integrità psicofisica e quelli c.d. "moralì" dei quali costituiscono manifestazione, i "diritti" al nome, all'immagine, all'identità personale, all'onore e alla riservatezza.

### 2.1. Il "diritto" alla vita

Una fondamentale manifestazione del valore giuridico di persona, espressamente tutelata tanto a livello interno quanto a livello internazionale, è la vita, quale fenomeno naturale dell'esistenza fisica.

La vita è tutelata:

- a) **tanto nei confronti dello Stato**, che non può violare la vita della persona, neppure in caso di gravi condanne penali (l'Italia ha infatti abolito la pena di morte, sostituendola con l'ergastolo, anche nei casi previsti dalle leggi militari di guerra);

b) **quanto nei confronti dei privati**, che, in caso di attentati alla vita altrui, incorrono in severe sanzioni di carattere penale.

Non deve credersi tuttavia che le **problematiche inerenti al c.d. “diritto alla vita”** siano residuali in seno al dibattito privatistico, dovendosi anzi rilevare la sempre più viva attenzione alla quale ultimamente alcune di esse sono state sottoposte.

Ci si riferisce in particolare alla **questione della titolarità del diritto al conseguimento della vita da parte del nascituro** e a quella, assai penosa, della **sussistenza di una libertà individuale di autodeterminazione in ordine alla cessazione della vita stessa**, qualora si versi in gravi condizioni di dolore e sofferenza fisica a causa di un male incurabile.

Quanto al primo aspetto, lo sganciamento della personalità dagli angusti confini del diritto soggettivo conduce ad un superamento della tesi formalistica in base alla quale al *nascituro*, in quanto privo di capacità giuridica, non spetterebbe il diritto alla vita.

Si ritiene, invece, che proprio l'inquadramento della persona umana quale valore fondamentale tutelato in quanto tale dall'ordinamento debba condurre ad una sua **protezione anche a prescindere dall'esistenza giuridica del soggetto** sul quale esso si appunta.

In tal senso, peraltro, depongono anche i dati normativi offerti:

- dall'**art. 1 della legge 22 maggio 1978, n. 194** (sull'interruzione volontaria di gravidanza) che attribuisce allo Stato il compito di tutelare la vita umana dal suo inizio;
- dall'**art. 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40** che, con terminologia impropria e ai limitati fini della procreazione medicalmente assistita, prende in considerazione “i diritti di tutti” i soggetti coinvolti compreso il concepito.

Ciò posto, peraltro, occorre considerare che **il valore (potenziale) della vita del nascituro può entrare in conflitto con altri valori in atto di pari rango quali certamente sono la tutela della salute e della vita stessa della madre** ai quali l'ordinamento, con una scelta condivisibile, attraverso un bilanciamento di interessi, accorda preferenza sia pure entro determinati limiti.

In particolare la legge consente alla madre l'interruzione della gravidanza:  
a) **entro i primi 90 giorni**, qualora la prosecuzione della stessa, il parto o la

maternità comportino un **serio pericolo per la sua salute fisica o psichica**, in relazione al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito (art. 4, L. 194/78);

b) **anche dopo i primi 90 giorni**, quando la gravidanza o il parto comportino un **grave pericolo per la vita della donna**, ovvero quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna (art. 6, L. 194/78).

Una questione sulla quale si è recentemente sviluppato un fervente dibattito tanto in dottrina, quanto nella giurisprudenza, è quella della sussistenza nell'ordinamento di **un diritto a non nascere** ove il nascituro sia affetto da gravi malformazioni o anomalie che possano compromettere le condizioni e la qualità della vita dopo la nascita (**c.d. "diritto a non nascere se non sano"**).

Tale diritto deve essere preliminarmente **distinto dal c.d. "diritto a nascere sano"**, che costituisce invece una variabile del diritto alla integrità psicofisica e del diritto alla salute, di cui agli artt. 5 c.c. e 32 Cost., e che viene **riconosciuto anche al nascituro, sia pure subordinatamente all'evento della nascita**.

**L'opinione prevalente, invece, non riconosce in capo al concepito un diritto a non nascere** non potendo ipotizzarsi un danno (conseguenza) risarcibile.

## 2.2. La tutela dell'integrità fisica e gli atti di disposizione del proprio corpo

Un aspetto materiale della personalità di fondamentale rilevanza per l'ordinamento è anche l'integrità fisica.

Essa è oggetto di **specifica protezione da parte di diverse disposizioni costituzionali e di legge** tra cui meritano particolare menzione:

- a) l'**art. 32 Cost.**, che tutela la salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività;
- b) l'**art. 5 c.c.**, che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo ove cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica;
- c) l'**art. 2087 c.c.**, che obbliga l'imprenditore ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro;

d) l'**art. 1 della L. 833/1978**, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale destinato *“al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione”*.

Deve pertanto ritenersi, alla luce di un'**interpretazione evolutiva** del dato letterale di cui all'art. 5 c.c. che nell'ordinamento viga un generale **divieto di “disporre” del proprio corpo, quando l'atto dispositivo possa recare nocimento al valore giuridico di persona**.

### 2.3. Il diritto al nome

Uno degli aspetti della personalità oggetto di attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza fin da tempi risalenti è certamente il nome della persona.

**Il nome rappresenta il segno identificativo e distintivo della persona.** È costituito da:

- un **prenome**, scelto dai genitori al momento della nascita;
- un **cognome**, quello del padre, che si acquisisce automaticamente con il rapporto di filiazione.

Al figlio nato nel matrimonio è attribuito il cognome del padre, così come al minore adottato (che assume il cognome del padre adottivo). Nell'ipotesi di adozione di maggiorenne, invece, l'art. 299 c.c. stabilisce che l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

Il Codice civile, agli artt. 7, 8 e 9, tutela il diritto al nome, impedendone l'uso indebito con l'**azione inibitoria**.

L'art. 7 c.c. protegge il nome sotto un **duplice aspetto**:

1) come **diritto all'uso del proprio nome** ovvero come diritto di essere identificati e di identificarsi con il proprio nome (diritti protetti con l'azione di reclamo);

2) come **diritto all'uso esclusivo del proprio nome**, protetto tramite l'azione di usurpazione, contro chi usi il nome altrui per identificare se stesso o per indicare una cosa (per es., come marchio di un prodotto) o ne faccia comunque indebito uso.

In entrambi i casi l'azione tende ad ottenere dall'autorità giudiziaria una sentenza che ordini la cessazione del fatto lesivo del diritto e, se del caso, la sua pubblicazione su uno o più giornali; per questo non occorre che l'attore provi di aver subito un danno, essendo sufficiente che provi una potenzialità di pregiudizio.

L'azione di cui all'art. 7 c.c. può essere proposta anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette (art. 8 c.c.).

La tutela del diritto al nome non **spetta** solo alle persone fisiche ma **anche alle persone giuridiche**, in riferimento alla denominazione della società o dell'associazione o delle fondazioni.

#### 2.4. Il diritto all'immagine e all'identità personale

**La tutela dell'immagine riceve una protezione analoga a quella del diritto al nome.** In questo caso deve ricercarsi, però, un punto di **equilibrio fra le due esigenze opposte:**

- 1) della *riservatezza*, come desiderio di sottrarre la propria vita privata alla curiosità altrui;
- 2) del *diritto alla libera manifestazione del pensiero* (di cui è espressione la libertà di stampa).

L'art. 10 c.c., integrato con gli artt. 96 e 97, L. 633/1941 (*legge sulla protezione del diritto d'autore*), dispone che, qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dai casi in cui la legge lo consente, ovvero con pregiudizio della reputazione e del decoro della persona stessa e dei menzionati congiunti, il giudice può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento del danno, tutto questo a meno che non si tratti di soggetto notorio (attore, atleta famoso ecc.) o che l'immagine sia stata pubblicata nel contesto di un avvenimento pubblico (cerimonia, manifestazione sportiva ecc.) e comunque sempre che la pubblicazione non rechi pregiudizio alla dignità della persona. **Non è permessa, perciò, la pubblicazione dell'immagine, neanche se di persona notoria, ripresa durante la vita intima.**

Secondo l'opinione più accreditata la tutela del nome e dell'immagine sarebbero espressione di un ben più ampio diritto alla **tutela della propria identità personale.**

Il diritto all'identità personale è venuto emergendo, nella più recente elaborazione giurisprudenziale, come bene-valore costituito dalla proiezione sociale della personalità dell'individuo, cui si correla un interesse del soggetto ad essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, a non vedere

quindi, all'esterno, modificato, offuscato o comunque alterato il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, professionale (ecc.) quale già estrinsecatosi o destinato, comunque, ad estrinsecarsi, nell'ambiente sociale, secondo indici di previsione costituiti da circostanze obiettive e univoche.

### 2.5. Il diritto all'integrità morale: onore e riservatezza

A differenza dei diritti al nome e all'immagine, il diritto all'onore, ovvero alla dignità personale, al decoro e alla considerazione all'interno della società, **non ha una specifica protezione civilistica**. Tuttavia, esso si desume dalle norme del Codice penale che incriminano fattispecie quale la diffamazione (art. 595 c.p.) che protegge la reputazione lesa attraverso comunicazioni con due o più persone.

**Il diritto all'onore può entrare in contrasto con altri diritti di pari rango quale il diritto alla libera manifestazione del pensiero**, del quale costituiscono espressioni il diritto di cronaca, di critica e di satira.

**La tutela civile del diritto all'onore si esplica attraverso i rimedi inibitorio e risarcitorio** (anche in forma specifica, ad es., mediante pubblicazione della sentenza a mezzo stampa). Un **particolare rimedio, previsto dalla legge sulla stampa è la rettifica**, consistente nel diritto della persona lesa dalla pubblicazione di far pubblicare, sullo stesso periodico, con peculiari modalità, risposte, rettifiche o dichiarazioni inerenti all'articolo lesivo della reputazione.

**In continua espansione è poi la tutela accordata al diritto alla riservatezza** o, con termine mutuato dai paesi di *Common law*, alla *privacy*, contemplato anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo cui **ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio** (art. 14 Cost.) **e della sua corrispondenza** (art. 15 Cost.); ne consegue che ogni individuo ha diritto di non vedere pubblicate o divulgate, attraverso la stampa, la televisione o altri mezzi di comunicazione di massa, notizie attinenti alla propria vita privata, anche se vere e non lesive della dignità e dell'onore. Il diritto in questione è protetto, per certi aspetti, dall'art. 617-bis c.p. che punisce chiunque, fuori dai casi previsti dalla legge, installa apparati o strumenti volti a intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche.

Di **creazione giurisprudenziale è il c.d. diritto all'oblio**: collocato tra i diritti inviolabili menzionati dall'art. 2 Cost. (norma dinamica), è il diritto di un individuo ad essere dimenticato, o più correttamente, a non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca.

La terminologia trae origine dalla traduzione della formula "droit à l'oubli", coniata dalla dottrina francese nel 1965.

In base all'esercizio del diritto di cronaca vengono narrati alcuni fatti considerati di interesse della collettività nel momento in cui accadono, con conseguente, e legittima, restrizione della sfera della riservatezza e della reputazione dei soggetti coinvolti negli avvenimenti di interesse pubblico.

Quando però i fatti risultano acquisiti definitivamente dalla collettività, i protagonisti di questi possono nutrire il giusto desiderio di rientrare nell'anonimato ed essere dimenticati dal pubblico, una volta che tutto ciò che poteva essere detto in quanto socialmente utile è stato detto.

In questi casi, infatti, non vi è più una notizia e la nuova diffusione sarebbe non solo inutile – visto che non sussisterebbe un reale interesse del pubblico ad essa –, ma anche dannosa per i protagonisti della vicenda; sotto il versante penale, la lesione della loro reputazione pertanto, anche se inizialmente è scriminata, non lo è più una volta che la collettività sia stata ampiamente informata.

A partire dalla completa acquisizione della notizia, sorge dunque il presupposto del diritto all'oblio, consistente nell'affievolimento dell'interesse della collettività una volta che essa sia stata informata.

L'esistenza del c.d. "diritto all'oblio" è stata affermata, sia nella giurisprudenza Europea che in quella nazionale (v., da ultimo, Cass. civ. ord. 6919/2018), con riferimento a fattispecie differenti, nelle quali si è sempre posta, peraltro, l'esigenza di un contemperamento tra due diversi diritti fondamentali: il diritto di cronaca, posto al servizio dell'interesse pubblico all'informazione, e il diritto della persona a che certe vicende della propria vita, che non presentino più i caratteri dell'attualità, ovvero sia che non siano più suscettibili di soddisfare un interesse apprezzabile della collettività a conoscerle, non trovino più diffusione da parte dei media. Correlato a tale diritto, e in un certo senso ad esso strumentale, poiché finalizzato ad assicurarne il soddisfacimento, è - poi - il diritto ad ottenere la rimozione, da elenchi, o archivi, o registri, del proprio nominativo, in relazione a fatti e vicende che non presentino più il suddetto carattere dell'attualità.

In ambito Europeo, la Corte di Giustizia UE e la Corte EDU sono state più volte chiamate a pronunciarsi in materia, tracciando le linee direttrici del bilanciamento tra i due diritti fondamentali suindicati, successivamente seguite dalla giurisprudenza degli Stati membri e/o contraenti.

La dottrina, con riferimento a fatti di cronaca giudiziaria relativi a soggetti che abbiano scontato la pena loro inflitta, ravvisa il fondamento costituzionale del